Tribunale di Lecce, sez. I civile – 08/05/2019, n. 1512. Est. Stasi.

FATTO E DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Ba. Ir. nei confronti del Comune di Lecce e dell'Associazione Centro Studi Protopapa per i danni subiti in seguito alla caduta avvenuta il giorno 30.8.2012 alle ore 21.00 circa sulle gradinate dell'anfiteatro romano sito nel capoluogo salentino durante la messa in scena dello spettacolo "Ti. Sc. un leccese nel mondo" realizzato dall'associazione convenuta nell'ambito della rassegna di spettacoli estivi organizzati dall'ente comunale; ha premesso in particolare l'attrice di essere stata assegnataria di un posto nelle gradinate, invece che in platea, per raggiungere il quale, in mancanza di personale addetto all'accompagnamento o di protezioni, era incappata in una sconnessione presente al quinto gradino della scalinata destra più vicina all'arco di ingresso, non visibile né segnalata, di essere caduta e di essersi così procurata le gravi lesioni di cui chiede il ristoro per equivalente.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Lecce ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, chiedendone il rigetto, replicando in particolare che la caduta dell'attrice fosse da ascrivere esclusivamente alla responsabilità della medesima, la quale non aveva adattato la sua condotta allo stato dei luoghi e precipuamente alla caratteristiche morfologiche dell'anfiteatro romano, noto sito archeologico; che comunque l'area fosse illuminata e vi fosse assicurata la presenza dello operatori della Protezione Civile che garantivano il servizio di accompagnamento degli spettatori sulle gradinate; svolgendo inoltre domanda di manleva nei confronti dell'Associazione Centro Studi Protopapa, chiedendo accertarsi in via subordinata che fosse ritenuta unica responsabile del sinistro, in forza della convenzione stipulata tra le convenute.

A sua volta costituitasi in giudizio, l'Associazione Centro Studi Protopapa ha chiesto il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, replicando di aver adottato tutte le

misure idonee a garantire la sicurezza degli spettatori e di aver adempiuto agli oneri imposti dalla convenzione con il Comune di Lecce, precisando in particolare che la Ba. avesse scientemente scelto di acquistare un biglietto per assistere allo spettacolo sulle gradinate, nonostante la disponibilità di posti in platea.

Istruita la causa a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 5.2.2019 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

La domanda è in parte fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

È utile ricordare che, per l'interpretazione oramai consolidata dei giudici di piazza Cavour, "in tema di responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia" (Cass. n. 12821/2015), ribadendo "il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ." (Cass. n. 999/2014).

Ancora, “in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno” (Cass. n. 12449/2008).

Poste tali coordinate ermeneutiche, da un lato, l'istruttoria orale ha permesso di accertare la veridicità della ricostruzione fattuale operata dall'attrice, la quale risulta effettivamente caduta nel percorrere le gradinate dell'anfiteatro romano il 30.8.2012 alle ore 21.00 circa, ovvero la sera dello spettacolo teatrale realizzato dall'associazione convenuta, allorquando la Ba. camminava lungo il percorso per giungere al suo posto, come hanno confermato i testi escussi (Va. Lo. e Sp. Ra.), a causa di una sconnessione presente sul quinto gradino della gradinata destra più vicina all'arco di ingresso.

Ancora, deve ritenersi provata anche la sussistenza della sconnessione del gradino su cui la sera dell'evento incappò la Ba. nel raggiungere il posto assegnatole, come si evince dalla mera lettura dal verbale redatto dalla Polizia Municipale del 24.11.2012 inviato all'ufficio lavori pubblici del Comune convenuto in data 28.11.2012.

Quanto ai profili di responsabilità degli enti convenuti, occorre in primo luogo sottolineare che nessun rilievo assume l'esistenza di una convenzione tra il Comune e l'associazione Protopapa, stante l'assoluta inidoneità di tale scrittura a produrre effetti nei confronti dei terzi, ovvero della Ba.: del tutto inefficace per costei, infatti, non può che apparire la clausola di esonero della responsabilità del Comune di cui all'art. 4 della "scrittura privata per prestazione artistica" agli atti.

L'ente territoriale, infatti, in qualità di concessionario ed utilizzatore del sito in virtù di convenzione del 9.9.2005 intercorsa con i competenti organi della Regione Puglia, come si legge all'art. 3 del citato documento, assume l'obbligo di garantire la sicurezza dei fruitori, prescrizione valida anche e soprattutto nel momento in cui autorizzi presso il sito in questione lo svolgimento di attività aperte al pubblico e gestite da terzi, proprio in quanto la parte pubblica, per le prerogative esercitate, nell'emettere il provvedimento autorizzativo o concessorio non si spoglia, per ciò solo, dei suoi poteri/doveri - di stampo prettamente autoritativo e pubblicistico - di vigilanza, supervisione e controllo delle attività autorizzate;

del resto, che il Comune sia debba ritenere responsabile della pubblica incolumità per gli utenti del prestigioso monumento è circostanza che si evince non solo dal tenore delle norme in materia di responsabilità aquiliana di cui appresso, ma anche dalla lettura del medesimo Regolamento per l'Uso dell'Anfiteatro adottato il 26.7.2006 dal Comune di Lecce, e precipuamente dagli artt. 4 e 20 della citata normativa secondaria, con cui la p.a. convenuta impone ai richiedenti - ovvero ai soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare l'area per lo svolgimento delle attività culturali previste - l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza sia del bene archeologico sia delle persone che si trovino a frequentarlo.

Orbene, è da dirsi, quanto alla condotta concretamente posta in essere dall'ente pubblico, che in sede di sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza per Pubblici Spettacoli del 12.6.2011, i tecnici comunali omisero di rilevare e di segnalare la

presenza delle sconnessioni presenti sulle gradinate poste a destra dell'arco di ingresso, ove cadde la Ba., pur rilasciando il parere favorevole e pur prescrivendo l'osservanza di talune cautele da adottarsi al fine di garantire la sicurezza degli utenti, tra cui il numero di posti disponibili, il potenziamento del numero di addetti al convogliamento e controllo del pubblico, nonché la presenza di solide transenne lungo i ballatoi in quota etc.; tuttavia, la medesima commissione, in data 29.7.2011, dava atto che considerato che la commissione non ha potuto esprimere il proprio motivato parere, ulteriori soluzioni finalizzate all'aumento del livello di sicurezza, sono demandate alla CCVPS che si riunirà in data 30.7.2011 previo aggiornamento dell'ODG.

Ne discende che il Comune stesso non aveva avuto la possibilità di acquisire compiuta conoscenza di tutte le misure necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza esigibile sull'area - peraltro decisamente circoscritta e di limitata estensione - né, conseguentemente, di predisporre o di cui pretendere l'attuazione da parte degli istanti, ciò a causa dell'assenza, durante il sopralluogo a ciò finalizzato, del componente della ASL e del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, come si legge nel verbale richiamato; tuttavia, l'ente civico deliberò di emanare il provvedimento autorizzativo.

Ora, i testimoni escussi - in particolare il teste indifferente Sp. Ra., che ha reso dichiarazioni dettagliate e coerenti - hanno confermato la presenza della pubblica illuminazione sul sito, seppure fioca, riferendo in particolare che gli spettatori che avevano acquistato il biglietto per assistere allo spettacolo dalle gradinate, venivano accompagnati al posto dagli operatori della Protezione Civile ivi presenti (nel numero di venti unità) muniti di torce elettriche, i quali, su richiesta, le accendevano per meglio illuminare il cammino, circostanza che tuttavia non si verificò per la Ba., la quale, infatti cadde rovinosamente sul tratto maggiormente sconnesso della gradinata.

E allora appare di tutta evidenza che, sebbene fossero state adottate talune cautele, parte convenuta non ha dimostrato di aver tenuto una condotta del tutto scevra da censure, in quanto non ha provveduto né ad individuare preventivamente il pericolo provocato dalla

presenza della sconnessione sulla antica e grande scalinata, né dunque ad escluderne la fruizione o, alternativamente, a segnalarne la sconnessione, né ad illuminarla a sufficienza in modo da renderla massimamente visibile per il pubblico.

Tali addebiti di responsabilità, ancora, devono essere rivolte anche agli organizzatori dell'evento, ovvero alla Associazione Centro Studi Protopapa che, occupando il sito per la realizzazione dello spettacolo, assunse gli stessi oneri di custodia e di garanzia del Comune nei confronti dei terzi, dovendo garantire la messa in sicurezza dell'intera area aperta al pubblico.

Difatti, non può sottacersi che sebbene il luogo ove avvenne l'incidente fosse un sito archeologico, ovvero un'area costruita in assenza di qualunque moderna normativa che imponga gli alti standard di sicurezza cui è improntata la costruzione nella moderna società, d'altro canto, sia l'ente pubblico, sia l'associazione culturale convenuta, nel ritenere possibile la fruizione del sito da parte del più eterogeneo pubblico, proprio date le caratteristiche morfologiche del sito, avevano l'obbligo di verificarne attentamente la sicurezza e di predisporre tutte quelle misure atte ad evitare i prevedibili danni a terzi, tra i quali può certamente annoverarsi il pericolo di cadute sulle sconnessioni presenti sul percorso per raggiungere i posti assegnati; ciò anche nel caso in cui il posto sulle gradinate, come nella specie, fosse volontariamente acquistato dai singoli spettatori (i quali, a loro volta, pur scegliendo se acquistare un posto in platea o nelle gradinate - senz'altro più sicuro e agevolmente raggiungibile - legittimamente potevano aspettarsi, nell'optare per la seconda tipologia di biglietto, una maggiore scomodità nel raggiungimento del posto assegnato e nell'assistere allo spettacolo, nonché una minore visibilità della scena, ma non anche un livello di sicurezza eccessivamente basso nel raggiungere il posto assegnato).

In altre parole, la Ba., la sera dell'occorso, si trovava a percorrere i luoghi di causa nell'ambito di una rassegna estiva di spettacoli teatrali autorizzati dall'ente concessionario del sito, il quale dunque, aveva l'obbligo di adottare e di far adottare al

temporaneo gestore dell'area tutte le cautele necessarie per prevenire danni nei confronti degli utenti; allo stesso modo quest'ultimo, in qualità di custode temporaneo del sito, assumeva il medesimo obbligo di garanzia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., trattandosi di un'area circoscritta e, solitamente, interdetta al pubblico.

Fatte tali doverose puntualizzazioni, tuttavia, non può non assumere preminente rilievo - sia che si individui la causa petendi della presente domanda nella violazione dell'art. 2043 c.c., sia, come sopra accennato, dell'art. 2051 c.c., come il Tribunale, uniformandosi alla più recente giurisprudenza, ritiene di fare - la circostanza che l'incidente dell'attrice accaduto presso l'anfiteatro romano di Lecce, ha avuto luogo nel notissimo e prestigioso sito archeologico, che come appare intuibile anche per il quisque de populo, non può che presentare caratteristiche sensibilmente diverse da un moderno teatro - peraltro visibili anche dall'esterno, data l'ubicazione sotto elevata dell'anfiteatro rispetto al piano di calpestio della piazza in cui sorge - anche e soprattutto, per ciò che qui interessa, con riguardo alla presenza o meno di balaustre sulle scalinate, corrimano, oltreché ad altezza e profondità dei singoli scalini, e così via, che naturalmente non corrispondono alle attuali prescrizioni, trattandosi, all'evidenza, di costruzione anteriore all'entrata in vigore di qualunque normativa di settore in vigore.

Come si è detto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 6306/2013).

Ne discende, pertanto, che, ferma restando la responsabilità del custode e del gestore, la diligenza richiesta ad ogni singolo avventore del luogo debba essere improntata e

commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res, dovendosi dunque imporre, la Ba., una particolare cautela nel percorrere le alte gradinate che arricchiscono il monumento, cautela che, nella specie, non risulta adottata.

È vero infatti che la medesima Ba. scelse di acquistare un biglietto per le gradinate, nonostante vi fosse disponibilità dei posti in platea, come riferito dal teste Ve. Ce.; e che, soprattutto, ben sapendo di dover seguire l'addetto all'accompagnamento del pubblico presso le gradinate - non trovandosi, infatti, inaspettatamente ad inerpicarsi sui gradoni, come sostenuto a pag. 1 dell'atto introduttivo, bensì avendo acquistato per scelta tale tipologia di biglietto, ampiamente pubblicizzata dalle locandine esposte all'ingresso - non chiese l'accensione della torcia elettrica seppure nel punto ove doveva passare l'illuminazione pubblica fosse scarsa rispetto alle sue esigenze, come fecero altri spettatori (secondo le testimonianze assunte) né prestò adeguata attenzione al percorso effettuato, incappando nella sconnessione per cui è giudizio.

Conclusivamente, occorre riconoscere il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, dovendosi ritenere che la condotta della Ba. abbia inciso al 50% nell'eziologia dell'incidente, in base al principio di autoresponsabilità sopra citato.

Si devono a questo punto quantificare i danni occorsi alla Ba. in conseguenza del sinistro per cui è giudizio.

Il c.t.u. dott. Br. Ca., con argomentazioni logiche e scevre da vizi o censure che il tribunale ritiene di fare proprie, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dall'attore, diagnosticate come “frattura scomposta della clavicola sinistra con distacco di frammento. Contusione cranica in ragione parietale sinistra con abrasione” (pag. 8 relazione c.t.u. depositata il 20.3.2018).

L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 7% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla Ba. (che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella

consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 30 la durata del periodo dalla medesima trascorso in condizione di incapacità temporanea totale, nonché in giorni 20 l'incapacità temporanea parziale al 75%, in 30 giorni al 50% e in giorni 30 l'incapacità parziale al 25%.

Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.

Facendo, dunque, applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 29/2019, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attrice aveva cinquantacinque anni, l'importo che alla stessa spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente è pari a € 8.318,26 mentre gli importi che gli spettano per ITT ed ITP al 75%, 50% e al 25%, sono pari, rispettivamente, sempre tenuto conto della tipologia e gravità delle lesioni subite, ad euro € 1.412,10, € 706,05, ed € 706,05, ed € 353,03 oltre ad € 1.836,02 per spese mediche allegate da parte attrice e non specificamente contestate dalla controparte, per un totale di € 13.331,51.

Va rilevato, al riguardo, che per ciò che concerne il danno da inabilità temporanea non appaiono sussistenti, nel caso di specie, specifici elementi che possano indurre a quantificare i pregiudizi subiti dall'attore in misura superiore ai valori monetari minimi indicati nel citato decreto.

Così come non può essere riconosciuto alla Ba. alcun risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in base alle attuali attitudini dell'attrice, né ulteriori riflessi pregiudizievoli sullo svolgimento di attività extra lavorative o nella vita di relazione in riferimento al quadro clinico riscontrato dall'ausiliare.

Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé

considerata, assorbe tutte le voci di danno richieste dall'attrice (ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata).

Pertanto, in accoglimento della domanda, gli enti convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore di Ba. Ir. della somma, determinata in moneta attuale, complessivamente pari al 50% del totale complessivo, pari ad euro € 6.665,75 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo.

Deve, infine, dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dal Comune di Lecce con la comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno della prima udienza, formulate, dunque, ben oltre i termini di preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.

In ossequio al principio della soccombenza, i convenuti devono essere altresì onerati della rifusione della metà delle spese di lite sostenute da Ba. Ir., liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, con compensazione della restante parte; le spese di c.t.u., liquidate nel corso del giudizio, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in eguale misura.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di Ba. Ir., della somma pari ad € 6.665,75 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo;
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute da Ba. Ir., liquidate per l'intero in € 601,88 per spese vive ed € 4.835,00 per competenze

professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfetarie, iva e cap come per legge, con compensazione della restante parte;

- pone a carico di ambo le parti, in eguale misura, le spese di c.t.u. liquidate con decreto emesso nel corso di giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lecce, 8 maggio 2019

Depositata in Cancelleria il 08/05/2019